

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 41/04/2012

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 8 2 2011 la società Malinverno srl ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Como con il quale, per l'anno di imposta 2005 sono stati accertati, sulla base degli studi di settore, maggiori ricavi per €36.918,00

A sostegno del ricorso ha eccepito che la presunzione di maggiori ricavi derivante dall'applicazione degli studi settore costituisce una presunzione semplice e non legale e che spetta all'Ufficio provare le gravi incongruenze ed i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici e che l'Ufficio non ha indicato quali sono i calcoli effettuati per la determinazione del maggior reddito così da determinare una nullità dell'accertamento per difetto di motivazione.

Nel merito ha evidenziato che lo scostamento accertato come presunto maggiore ricavo è pari al 4,87%, di scarsa rilevanza sia in termini assoluti che percentuali, che il cluster di riferimento (lavorazioni di carpenteria) non è in grado di rappresentare la specifica attività della società ricorrente che pur svolgendo lavorazioni di carpenteria metallica si rivolge al settore tessile.

Nello specifico inoltre si evidenziano delle differenze tra il cluster di riferimento in relazione al personale addetto all'attività, alle dimensioni mediamente molto più ridotte delle unità produttive rispetto a quelle dell'azienda verificata, alle modalità di svolgimento dell'attività, alla tipologia della clientela e dei prodotti ottenuti.

Quanto alla incongruenza reiterata dei ricavi nel tempo ha dedotto che la società Malinverno si è trovata ad affrontare nel corso del periodo oggetto di accertamento e di quelli immediatamente precedenti e successivi, una profonda crisi strutturale del tessile che ha via via portato il mercato sull'orlo del collasso, con taglio dei costi da parte delle aziende di riferimento che si sono rivolte per le forniture a mercati alternativi, di solito cinesi, che offrono un prodotto a costi inferiori.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha ribadito la legittimità dell'accertamento fondato su una incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo, sulla incongruenza reiterata nel tempo della redditività dell'impresa, sulla posizione reddituale dei singoli soci che non garantisce il sostentamento dei rispettivi nuclei familiari.

All'udienza dei 22.2.2012 la controversia è stata posta in decisione

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato

Ed invero come statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n 26635 del 2009 "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente - in tale sede,

quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'aera dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "Standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente "

Nella specie l'Ufficio ha fatto riferimento esclusivamente allo scostamento tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore e pur a fronte di specifici rilievi mossi dal contribuente in sede di contraddittorio e attinenti al fatto che lo scostamento è pari al 4,97% , il cluster di riferimento non è idoneo a rappresentare le specifiche caratteristiche dell'impresa in relazione alle caratteristiche del personale addetto, alle dimensioni dell'unità produttiva, alle modalità di svolgimento dell'attività, alla tipologia della clientela e dei prodotti, non ha specificamente argomentato su quanto esposto dal contribuente limitandosi a proporre un abbattimento del 50% sulla base di altra sentenza della Commissione Tributaria.

Inoltre l'Ufficio non ha in alcun modo considerato, né motivato sulla condizione di grave difficoltà economica prospettata dalla società e riconducibile alla notoria crisi del settore, per la concorrenza di imprese cinesi che offrono sul mercato prodotti simili a costi notevolmente ridotti.

All'esito della lite e tenuto conto del fatto che la questione è di diritto sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese